

REGOLAMENTO IVASS N. 31 DEL 9 NOVEMBRE 2016 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI RIASSICURAZIONE PASSIVA AL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L'ASSICURAZIONE DANNI DI CUI AGLI ARTICOLI 45-BIS, COMMA 2, 45-QUINQUIES, COMMA 2, E 45-SEPTIES, COMMI 2 E 3, LETTERA B), 191, COMMA 1, LETTERA B) NUMERO 2) E LETTERA S), 216-TER, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 9 novembre 2016

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 9/2016 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2 soggetti:

- [ANIA-Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 9/2016 viene pubblicato:

- il testo del Regolamento IVASS n. 31 del 9 novembre 2016 recante disposizioni in materia di applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni.

Documento di consultazione n. 9/2016

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI RIASSICURAZIONE PASSIVA AL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L'ASSICURAZIONE DANNI DI CUI AGLI ARTICOLI 45-BIS, COMMA 2, 45-QUINQUIES, COMMA 2, E 45-SEPTIES, COMMI 2 E 3, LETTERA B), 191, COMMA 1, LETTERA B) NUMERO 2) E LETTERA S), 216-TER, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	Osservazioni generali		Nel documento di consultazione è fatto uso dei termini "sottomodulo principale" e "sottomodulo secondario" per indicare ciò che EIOPA intende rispettivamente con <i>submodul</i> e <i>branch</i> . In considerazione dell'inserimento delle due diverse definizioni, sembra opportuno non utilizzare mai il termine "sottomodulo" senza specificare se si faccia riferimento al principale o al secondario.	Proposta accolta. Il testo è stato riformulato sulla base del suggerimento proposto.
2	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	2	1, lett. c, sub. i)	In linea con quanto previsto negli Orientamenti EIOPA (GL 1.5 lett. a i), si propone la seguente riformulazione della prima parte delle lettera in oggetto, recante la definizione di "perdita lorda": <i>"quando l'attenuazione del rischio viene applicata ad un sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni che non dipende</i>	Proposta accolta. La definizione in oggetto è stata riformulata sulla base del suggerimento proposto.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<i>dall'aggregazione di sottomoduli situati ad un livello gerarchico inferiore, la perdita istantanea calcolata...[omissis]</i> ".	
3	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	2	1, lett. c, sub. ii)	In linea con quanto previsto negli Orientamenti EIOPA (GL 1.5 lett. a ii) si propone la seguente riformulazione della lettera in oggetto, sempre relativa alla definizione di "perdita lorda": <i>"quando l'attenuazione del rischio viene applicata ad un sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni che dipende dall'aggregazione di sottomoduli situati ad un livello gerarchico inferiore, la perdita istantanea calcolata secondo le disposizioni tecniche contenute negli articoli degli Atti delegati che disciplinano il sottomodulo in questione utilizzando, come input, i risultati – al netto della eventuale attenuazione del rischio applicata – di ogni pertinente sottomodulo di rischio da cui il sottomodulo in questione dipende."</i> . La formulazione proposta in consultazione infatti, potrebbe indurre un'interpretazione opposta a quella che risulta dalle linee guida EIOPA.	Cfr risoluzione della precedente osservazione.
4	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	2	1, lett. f	Per una maggior completezza nella definizione dell'evento catastrofale lordo, si chiede l'inserimento, dopo il termine "passiva", della seguente previsione contenuta nell'Orientamento EIOPA <i>"Si tratta del termine applicato alla perdita lorda dopo la disaggregazione."</i> .	Proposta parzialmente accolta. La definizione in oggetto è stata integrata prendendo spunto dal suggerimento proposto.
5	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	2	1, lett. o	In linea con gli Orientamenti EIOPA (GL 1.5 j), si propone, per una maggiore chiarezza, la seguente riformulazione della lettera in oggetto, recante la definizione di "componente": <i>"un'unità di calcolo indipendente del sottomodulo SCRnICAT per cui è possibile determinare il requisito patrimoniale di solvibilità. Può essere definita a livello di sottomodulo principale o a livelli di granularità inferiori"</i> .	Proposta parzialmente accolta. La definizione in oggetto è stata riformulata prendendo spunto dal suggerimento proposto.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
6	ANIA	3	1	<p>Si suggerisce di riformulare il comma come segue:</p> <p><i>"Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo per il quale non sia intervenuta dichiarazione da parte dei competenti organi di equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale e alle ultime società controllanti italiane".</i></p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il framework Solvency II non individua nella dichiarazione di equivalenza il presupposto per una disapplicazione generale delle norme europee, ma definisce un adattamento specifico di alcune previsioni ben individuate</p>
7	ANIA	10 15	2 6	<p>Il testo normativo proposto recita <i>"L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare che l'acquisizione di coperture riassicurative non è influenzata in modo significativo dalle valutazioni di rischio richieste dal presente articolo."</i></p> <p>Si richiede di esplicitare cosa si intende per influenza significativa sulle decisioni prese in materia di copertura riassicurativa.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo. La previsione richiamata impone alle imprese, se richiesto dall'IVASS, di dimostrare che la politica di riassicurazione passiva (ad esempio la definizione delle caratteristiche delle coperture riassicurative, l'identificazione del livello di ritenzione netta ritenuto ottimale e dei relativi massimali degli accordi di riassicurazione, ecc.) non sia condizionata significativamente dalle previsioni quantitative richieste dalla formula standard nell'ambito degli articoli in oggetto.</p> <p>La soglia di significatività rientra nei margini di</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					discrezionalità che la normativa Solvency II lascia alle imprese nella scelta dei concreti comportamenti da adottare, purché utilizzati nel rispetto dei principi generali che fondano il nuovo <i>framework</i> regolamentare, ivi incluso il principio di disporre di evidenze che giustificano le scelte operate.
8	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	12		Si propone di sostituire il termine “regioni dello SEE” con “paesi dello SEE”. Tale richiesta è peraltro conforme con gli Orientamenti EIOPA nonché con le specifiche tecniche del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 che nel trattare lo SEE, fa riferimento a “paesi”.	Proposta non accolta. Il termine “paese dello SEE”, seppur sostanzialmente corretto, non sarebbe coerente con gli Atti delegati, i quali introducono il concetto di “regione”; per ciascun rischio catastrofale naturale gli Atti delegati definiscono le “regioni” e i rispettivi fattori di rischio da considerare nel calcolo del relativo requisito di capitale.
9	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	12	3	Si richiede di confermare che tra le imprese che utilizzano il metodo di disaggregazione per ripartizione di cui al comma 3 è compresa anche l'ultima società controllante italiana, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo.	L'ultima società controllante italiana, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, applica, a norma dell'articolo 39, le disposizioni di cui al

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					presente regolamento. Inoltre a norma dell'articolo 31 l'impresa che appartiene ad un gruppo considera i contratti di riassicurazione passiva interna infragruppo alla stregua di accordi stipulati con soggetti terzi esterni. Il comma 3 dell'articolo 12 si applica, pertanto, anche al caso dell'ultima società controllante italiana.
10	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	12	4	Si propone la seguente riformulazione del comma in oggetto – che sembra essere più conforme agli Orientamenti EIOPA - “ <i>Se i metodi di cui ai comma 2 e 3 non risultano adeguati al proprio profilo di rischio, l'impresa applica un metodo più appropriato fornendo adeguata motivazione all'IVASS</i> ”. Tale riformulazione sembra essere inoltre in linea con quanto previsto dall'articolo 13 del documento di consultazione.	Proposta non accolta. La lista dei metodi applicabili è quella normata dall'articolo 11, senza possibilità di estensione.
11	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	13	1	Si propone la seguente riformulazione del comma in oggetto “ <i>Nel calcolo del SCR_{nat}CAT l'impresa applica metodi coerenti con quelli applicati per disaggregare perdite lorde imputabili ad esposizioni interne allo SEE di cui all'articolo 12 per disaggregare perdite lorde imputabili a esposizioni esterne allo SEE</i> ”.	Proposta parzialmente accolta. Il testo del comma in oggetto è stato riformulato prendendo spunto dal suggerimento proposto.
12	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	15	3	Si richiede di modificare “ <i>Eccesso di perdita o di sinistro</i> ” (<i>Excess of loss</i>) con “ <i>Eccesso di perdita o di sinistro per rischio</i> ” (<i>Excess of loss per risk</i>).	Proposta non accolta. L'articolo di recepimento della linea guida non fa riferimento a coperture riassicurative per “rischio”, ma richiede l'applicazione della riassicurazione sulla

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					base delle “polizze” soggette all’evento catastofale considerato. Si ritiene pertanto appropriato mantenere la formulazione prevista correntemente.
13	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	15	5	Si rileva un refuso nel testo; la formulazione corretta appare “ai fini del comma 4” in luogo di “ai fini del comma 3”.	Proposta accolta. Il testo del comma in oggetto è stato riformulato sulla base del suggerimento proposto.
14	ANIA	15	5	Si suggerisce di sostituire “Ai fini del comma 3...”, con “Ai fini del comma 4...”, in analogia con quanto riportato negli orientamenti EIOPA (Orientamento 12, punto 1.28); si evidenzia infatti che tale frase nelle Linee Guida EIOPA è riferita al requisito patrimoniale motor, mentre nel regolamento in consultazione è riferita ai requisiti patrimoniali marine, aviation e fire.	Proposta accolta. Si veda la risoluzione della precedente osservazione
15	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	17	2	Dalla lettura del comma in oggetto, non risulta chiaro il riferimento all’articolo 9. Si propone inoltre di riformulare il comma 2 anche alla luce di quanto previsto dall’Explanatory Text 2.31 alla GL 14, che motiva le ragioni per cui, con riferimento al rischio di recessione, sia da individuarsi un evento catastofale cumulativo rilevante.	Proposta accolta. Il comma 2 dell’articolo 17 è stato riformulato sulla base dell’osservazione proposta. Il riferimento all’articolo 9 richiama l’applicazione di un precetto generale che riguarda il processo di selezione di tutti gli eventi catastofali che entrano nei calcoli della formula standard. Nel contesto specifico di riferimento, il processo di selezione

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					dell'evento "recessione" richiede una valutazione accurata di scenari alternativi.
16	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	19	2, lett. c)	Alla luce di quanto previsto dagli Orientamenti EIOPA, il riferimento al "sottomodulo secondario del SCRnICAT" non sembra corretto. Si propone di sostituire con al "sottomodulo principale del SCRnICAT".	Proposta parzialmente accolta. Il testo del comma 2 dell'articolo in oggetto è stato parzialmente riformulato prendendo spunto dal suggerimento proposto.
17	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	19	2, lett. d)	Alla luce di quanto previsto dagli Orientamenti EIOPA, si propone di modificare la lettera in oggetto come segue ad "uno o più sottomoduli secondari all'interno di un sottomodulo principale del SCRnICAT ".	Proposta accolta. Il testo del comma in oggetto è stato riformulato sulla base del suggerimento proposto.
18	ANIA	19	4	Qualora l'articolo 19 sia riferito alla voce "Altro" del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, si suggerisce di esplicitarlo.	Proposta non accolta. Il comma 4 dell'articolo 19 fa riferimento a eventuali rischi aggiuntivi (e alle relative coperture riassicurative) che non siano direttamente riconducibili ai sottomoduli dei rischi catastrofali previsti dalla formula standard.
19	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	24	1	Con riferimento al termine "Eccesso di perdita o di sinistro" ("Excess of loss"), analogamente all'osservazione formulata sub articolo 15 comma 3, si chiede di modificare la formulazione con la seguente:	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione dell'osservazione 12.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<i>"Eccesso di perdita o di sinistro per rischio" (Excess of loss per risk).</i>	
20	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	27		In considerazione del contenuto della disposizione, e in linea con gli Orientamenti EIOPA, a fini di maggior precisione, si propone di riformulare la rubrica dell'articolo 27 come segue: "Applicazione di contratti cumulativi e <i>clash covers</i> ".	Proposta non accolta. L'articolo, per come formulato, risulta applicabile per tutte le tipologie di coperture riassicurative e non esclusivamente nel caso di contratti cumulativi.
21	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	27	2	Gli Orientamenti EIOPA fanno riferimento agli eventi catastrofici definiti nella Standard Formula mentre l'articolo 27 fa riferimento genericamente al calcolo del SCRnICAT. Si propone pertanto di inserire, dopo il termine SCRnICAT, la seguente formulazione: "calcolato secondo le disposizioni tecniche contenute negli articoli degli Atti delegati" .	Proposta accolta. Il testo del comma in oggetto è stato modificato sulla base del suggerimento proposto.
22	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	32		Nell'articolo in oggetto sembra mancare il riferimento al fatto che gli eventi considerati sono "cumulativi". Si propone pertanto di inserire tale riferimento in conformità con gli Orientamenti EIOPA, anche per distinguere la fattispecie da quanto disposto dall'articolo 33, che disciplina eventi catastrofici singoli.	Proposta accolta. La rubrica dell'articolo è stata modificata sulla base del suggerimento proposto.
23	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	34		Dal confronto tra il testo della disposizione e il dettame contenuto negli Orientamenti sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita, non emerge perfetta corrispondenza tra quanto introdotto dal comma in esame rispetto alla disciplina EIOPA. In particolare, si propone di sostituire il termine "SCRnICAT" con il termine "SCRnICATOther" .	Proposta non accolta. Nel testo di recepimento delle Linee guida è stato deciso di ampliare il dettaglio di informazioni da rendere all'Istituto su base regolare. Le informazioni relative

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					alle ipotesi e ai meccanismi di calcolo messi in atto dalle imprese per la valutazione dei rischi catastrofali della formula standard, essendo basati su un elevato livello di <i>expert judgement</i> , sono necessarie per l'espletamento dell'attività di vigilanza da parte dell'Istituto.
24	ANIA	34	2	<p>Il testo normativo proposto recita: "<i>L'impresa include nella relazione di cui al comma 1 informazioni dettagliate sul processo decisionale che ha portato all'individuazione degli eventi catastrofali, incluse le prove interne di credibilità cui la selezione degli eventi catastrofali pertinenti siano stati sottoposti, e conserva una adeguata documentazione dei dettagli di tale processo.</i>"</p> <p>Si chiede se sia corretto considerare, quali prove interne di credibilità, quelle richieste dagli orientamenti EIOPA n. 1.55 e 1.56 in materia di applicazione degli accordi di riassicurazione passiva, ossia "<i>1.55 [...] dettagli concernenti i punti di decisione chiave, la discussione delle alternative che potrebbero essere selezionate per tali punti di decisione chiave e la logica alla base delle selezioni finali</i>" e "<i>1.56 [...]i dettagli riguardo a ogni discussione sorta internamente per ideare eventi catastrofali idonei</i>".</p>	Il testo di recepimento delle Linee Guida impone un principio generale di convalida, interno all'impresa, del processo decisionale relativo alla definizione degli eventi catastrofali rilevanti. La specifica delle Linee Guida rappresenta una possibile modalità di comportamento, compatibile con il principio generale.